

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 dicembre 2025, n. 0124/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- | | |
|--------|-----------------------------------------|
| Art. 1 | Finalità e oggetto |
| Art. 2 | Definizioni |
| Art. 3 | Dotazione finanziaria e regime di Aiuto |
| Art. 4 | Beneficiari |
| Art. 5 | Requisiti |
| Art. 6 | Spese ammissibili |

TITOLO II
PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

- | | |
|---------|----------------------------------------------|
| Art. 7 | Modalità di presentazione della domanda |
| Art. 8 | Contenuto della domanda |
| Art. 9 | Cause di inammissibilità della domanda |
| Art. 10 | Avvio e termine del procedimento |
| Art. 11 | Istruttoria |
| Art. 12 | Riparto delle risorse e provvedimento finale |

TITOLO III
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

- | | |
|---------|--------------------------|
| Art. 13 | Obblighi dei beneficiari |
| Art. 14 | Ispezioni e controlli |

TITOLO IV
RINVIO E NORMA TRANSITORIA

- | | |
|---------|-------------------|
| Art. 15 | Rinvio |
| Art. 16 | Norma transitoria |
| Art. 17 | Entrata in vigore |

Allegato A (riferito all'art. 12, comma 2)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 e ss.mm.ii. (Norme in materia di cooperazione sociale), il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi con la finalità di incentivare la stipulazione delle convenzioni previste dall'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), con le cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo regionale delle Cooperative sociali o loro consorzi.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) Albo: Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 20/2006;
 - b) Persone svantaggiate: si considerano persone svantaggiate i soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991;
 - c) Richiedente: soggetto che presenta domanda di contributo;
 - d) Beneficiario: soggetto a cui è concesso il contributo;
 - e) Costo del lavoro sostenuto: costo sostenuto, nell'anno di riferimento per cui si chiede il contributo, per l'impiego delle persone svantaggiate nell'esecuzione del servizio oggetto di convenzione calcolato moltiplicando il numero di ore effettuate da ciascun lavoratore svantaggiato impiegato nell'esecuzione del servizio oggetto di convenzione per il costo orario al netto dell'IRAP, riferito al livello di inquadramento del lavoratore, come determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'ultima tabella vigente al momento del riparto delle risorse prevista dal "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitarioassistenziale, educativo e di inserimento lavorativo";
 - f) Spese sostenute: ammontare delle spese per le quali il beneficiario sia in possesso della quietanza che attesti l'avvenuto pagamento entro il 31 dicembre dell'annualità di riferimento.

Art. 3

(Dotazione finanziaria e regime di Aiuto)

1. Per il perseguitamento delle finalità di cui all'articolo 1, con legge regionale di stabilità sono stanziate annualmente le risorse in relazione al procedimento contributivo oggetto del regolamento.

2. Il contributo è concesso mediante riparto delle risorse stanziate, tra le domande ammesse, secondo le modalità indicate all'articolo 12.

3. Agli enti pubblici economici e alle società di capitali a partecipazione pubblica, il contributo viene concesso sulla base del Regolamento UE n. 2831/2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis", nei limiti del massimale disponibile al momento della concessione.

4. Il contributo concesso non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per le medesime spese.

Art. 4 (Beneficiari)

1. Possono presentare domanda di contributo gli enti pubblici, compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, con l'esclusione delle società in house dell'Ente Regione, aventi sede legale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 5 (Requisiti)

1. Per beneficiare del contributo, il richiedente deve aver stipulato una convenzione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, finalizzata alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate e contenente gli elementi essenziali definiti all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 20/2006.

2. La convenzione di cui al comma 1:
- a) prevede l'impiego di persone svantaggiate per l'esecuzione delle relative prestazioni e indica l'obbligo, per le cooperative sociali, di applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, firmati dalle organizzazioni comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale, sia per la parte economica che per la parte normativa, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) è stipulata con le cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo. In caso di convenzioni stipulate da più soggetti raggruppati o da consorzi, ciascuna cooperativa esecutrice del servizio deve essere iscritta alla sezione b) dell'Albo;
 - c) è stipulata prima dell'avvio dell'esecuzione della convenzione.

3. L'assenza di uno dei requisiti previsti ai commi 1 e 2 comporta l'inammissibilità della domanda.

4. Rientrano tra le convenzioni finanziabili anche i contratti oppure gli ordinativi di fornitura e i contratti derivati da contratti quadro stipulati dalla Centrale Unica di Committenza regionale, purché di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e purché aventi i requisiti previsti per le convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, a pena di inammissibilità della domanda.

Art. 6
(*Spese ammissibili*)

1. Sono ammissibili le spese sostenute dal beneficiario dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda relative alla convenzione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991.

2. Il limite massimo di spesa ammissibile è pari a 200.000 euro, esclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), con riferimento alla singola convenzione.

3. La spesa ammissibile, nei limiti di cui al comma 2, è rappresentata dal corrispettivo della convenzione al netto dell'IVA, sostenuto nell'anno di riferimento per cui si chiede il contributo, come risultante dalla convenzione di cui all'articolo 5.

4. L'IVA non è un costo ammissibile.

5. Sono ammesse domande anche per le spese sostenute con riferimento a proroghe o modifiche delle convenzioni di cui all'articolo 5, nel limite massimo di spesa di cui al comma 2 e relative all'arco temporale di cui al comma 1, come risultanti dall'atto che dispone la modifica o la proroga della convenzione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d).

TITOLO II
PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 7
(*Modalità di presentazione della domanda*)

1. La domanda di contributo, unitamente ai suoi allegati, è redatta e presentata al Servizio competente in materia di cooperazione sociale, esclusivamente per via telematica, a pena di inammissibilità, tramite il sistema Istanze On Line (IOL) presente nella sezione del sito istituzionale della Regione dedicato alla cooperazione sociale, a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma, 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile.

2. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

3. La domanda è presentata dalle ore 09.00 del giorno 1 gennaio alle ore 16.00 del giorno 1 marzo di ogni anno. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'ufficio competente è prorogato al primo giorno lavorativo seguente. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è perentorio: oltre tale termine le domande pervenute sono inammissibili. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede la data di convalida finale effettuata tramite il sistema istanze online dedicato.

4. La domanda annuale di contributo ha ad oggetto le spese riferite ad una sola convenzione.

5. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata:
- a) dal legale rappresentante del richiedente;
 - b) dal dirigente apicale o organo di vertice del richiedente oppure da altro soggetto avente il potere di rappresentare ed impegnare il richiedente verso l'esterno.

6. È esclusa la responsabilità dell'Amministrazione regionale nei casi in cui, a causa del mancato rispetto, da parte del richiedente, dei requisiti e delle specifiche tecniche del sistema informatico indicate nel sito istituzionale della Regione alla sezione dedicata, la domanda e i suoi allegati non pervengano nei termini perentori di cui al comma 3.

Art. 8
(Contenuto della domanda)

1. La domanda di contributo è composta da:
- a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la concessione del contributo;
 - b) per gli enti pubblici economici e per le società di capitali a partecipazione pubblica, le dichiarazioni per la concessione in Regime de minimis;
 - c) la convenzione di cui all'articolo 5;
 - d) l'atto che dispone la modifica o la proroga della convenzione;
 - e) per gli enti pubblici e per le società di capitali a partecipazione pubblica con capitale prevalente della Regione o degli Enti regionali una dichiarazione che attesti i seguenti dati: numero del mandato di pagamento, data della quietanza di pagamento, mese di svolgimento del servizio, importo al netto dell'IVA, tipologia di svantaggio dei lavoratori impiegati, livello di inquadramento, numero di ore effettuate da ciascun lavoratore svantaggiato impiegato nell'esecuzione del servizio oggetto di convenzione;
 - f) per le altre società di capitali a partecipazione pubblica una certificazione comprovante la valutazione inerente alle spese sostenute dal richiedente e indicante: numero del mandato di pagamento, data della quietanza di pagamento, mese di svolgimento del servizio, importo al netto dell'IVA, tipologia di svantaggio dei

lavoratori impiegati, livello di inquadramento, numero di ore effettuate da ciascun lavoratore svantaggiato impiegato nell'esecuzione del servizio oggetto di convenzione, redatta da:

- f.1) persona iscritta all'Ordine dei dotti commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;
- f.2) persona o società iscritta nel registro dei revisori legali;
- f.3) persona iscritta all'Albo dei consulenti del lavoro;
- f.4) collegio sindacale, ove previsto, a cui sia stato affidato l'incarico di revisione legale dei conti;
- g) documento che comprova l'assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuto.

2. I dati richiesti dalla documentazione di cui al comma 1 vengono utilizzati anche ai fini della rendicontazione

Art. 9 (Cause di inammissibilità della domanda)

1. La domanda è inammissibile nei seguenti casi:
- a) il richiedente non rientra tra i soggetti elencati all'articolo 4;
 - b) non è sottoscritta secondo quanto previsto dall'articolo 7;
 - c) non è presentata secondo quanto previsto dall'articolo 7;
 - d) il firmatario della domanda non ha il potere di rappresentare e impegnare il richiedente verso l'esterno;
 - e) mancanza di uno dei requisiti di cui all'articolo 5;
 - f) mancanza di uno degli elementi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c), d) e) e f).

Art. 10 (Avvio e termine del procedimento)

1. Il Servizio competente provvede a rendere noti gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000.

2. Il termine di avvio del procedimento decorre dal termine finale stabilito per la presentazione della domanda.

3. Il termine per la conclusione del procedimento, con l'adozione del provvedimento finale, è di 180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine finale per la presentazione della domanda.

Art. 11
(Istruttoria)

1. Il responsabile dell'istruttoria, sulla base della documentazione prodotta, verifica la sussistenza dei requisiti previsti per la concessione del contributo.

2. In caso di mancanza del documento di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), o di documentazione irregolare o incompleta di alcuni elementi, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente, assegnando un termine non superiore a 15 giorni consecutivi per rendere integrazioni e chiarimenti.

3. La richiesta di cui al comma 2 sospende i termini del procedimento.

4. Qualora, oltre il termine assegnato ai sensi del comma 2, la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'Ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti.

Art. 12
(Riparto delle risorse e provvedimento finale)

1. I contributi spettanti ai richiedenti sono concessi mediante riparto delle risorse disponibili, tra le domande ammesse. Il valore del contributo concesso non supera il valore della spesa ammessa.

2. L'importo del contributo concesso è determinato attraverso l'applicazione della formula di cui all'allegato A.

3. La formula di cui al comma 2 tiene in considerazione:

- a) il costo del lavoro sostenuto;
- b) il corrispettivo della convenzione, riferito all'anno per cui si chiede il contributo, al netto dell'IVA, come risultante dalla convenzione di cui all'articolo 5 o dall'atto che dispone la modifica o la proroga della convenzione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d).

4. Completate tutte le istruttorie, il Servizio competente adotta il provvedimento finale in cui:

- a) è adottato l'elenco delle domande ammesse e l'elenco delle domande inammissibili;
- b) è approvato il prospetto di riparto delle risorse;
- c) è adottata la concessione con la contestuale liquidazione dei contributi.

5. I contributi sono concessi e liquidati in euro interi, con troncamento dei decimali.

6. Non si procede ad ulteriori riparti dopo l'approvazione del prospetto di riparto di cui al comma 4, lettera b).

7. Per gli Enti pubblici economici e le società di capitali a partecipazione pubblica, la concessione è subordinata alla verifica della capienza del de minimis, mediante visura nel Registro Nazionale Aiuti di stato.

8. Il provvedimento finale è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata e nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente.

TITOLO III OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 13 (*Obblighi dei beneficiari*)

1. I beneficiari sono tenuti al rispetto delle prescrizioni della legge regionale 20/2006.

2. Il beneficiario stipula le convenzioni di cui all'articolo 5 nel rispetto dei principi europei, nazionali e regionali in materia di contrattualistica pubblica, anche con riferimento alla verifica della congruità dei prezzi e alle condizioni concernenti eventuali modifiche della convenzione, che devono risultare da atti scritti.

Art. 14 (*Ispezioni e controlli*)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 in qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione.

TITOLO IV RINVIO E NORMA TRANSITORIA

Art. 15 (*Rinvio*)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dalla legge 381/1991, dalla legge regionale 7/2000 e dalla legge regionale 20/2006.

Art. 16 (*Norma transitoria*)

1. Ai procedimenti iniziati in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Art. 17
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore l'1 gennaio 2026.

Allegato A (riferito all'art. 12, comma 2)

FORMULA DI RIPARTO

Sia:

- S = stanziamento;
- N = numero totale di domande;
- per ogni domanda $i \in 1, 2, \dots, N$
 - o r_i : costo del lavoro sostenuto;
 - o k_i : corrispettivo della convenzione, riferito all'anno per cui si chiede il contributo, al netto dell'IVA;
 - o q_i : quota di contributo da assegnare al richiedente, per la domanda in esame i ;
 - o α : coefficiente/peso riferito al costo del lavoro sostenuto;
 - o β : coefficiente/peso riferito al corrispettivo della convenzione, riferito all'anno per cui si chiede il contributo, al netto dell'IVA.

$$w_i = \alpha \cdot \frac{r_i}{\sum_{i=1}^N r_i} + \beta \cdot \frac{k_i}{\sum_{i=1}^N k_i}$$

con $\alpha = 0,8$ e $\beta = 0,2$

$$W = \sum_{i=1}^N w_i$$

$$q_i = S \cdot \frac{w_i}{W}$$

con $r_i \leq k_i$